REGOLAMENTO (CEE) N. 711/77 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1977

che indice una gara per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di latte scremato in polvere vitaminizzato, acquistato sul mercato della Comunità e destinato al Programma alimentare mondiale per taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2017/76 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2018/76 del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativo alla fornitura complementare di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (5), prevede, tra l'altro, che siano messe a disposizione del Programma alimentare mondiale (PAM) 10 000 tonnellate di latte scremato in polvere ;

considerando che il PAM ha chiesto una fornitura di 718 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, destinate a taluni paesi terzi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1298/76 dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che, se i quantitativi disponibili di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico non posseggono le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, ove quest'ultima richieda segnatamente l'aggiunta di vitamine, la fornitura avvenga tramite acquisto di latte scremato in polvere sul mercato della Comunità ;

considerando che, in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1298/76, per la fornitura e l'inoltro del latte scremato in polvere si deve ricorrere a una procedura di gara ;

considerando che, per quanto concerne le modalità di gara, è opportuno seguire in linea di massima la procedura applicata sino ad oggi in casi analoghi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sono messe in gara, conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 1298/76 e (CEE) n. 2018/76, le spese di fornitura al PAM di 718 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, acquistato sul mercato della Comunità, suddivise secondo le partite e per le destinazioni che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

2. Il latte scremato in polvere risponde :

— per quanto concerne la qualità, ai requisiti specificati nell'allegato II del presente regolamento ;

— per quanto concerne l'imballaggio, ai requisiti specificati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione dell'ammasso pubblico di latte scremato in polvere (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/76 (7).

3. L'imballaggio del latte scremato in polvere reca, in lettere di almeno un centimetro di altezza, la dicitura corrispondente di cui all'allegato I.

4. L'aggiudicatario fornisce in via supplementare il 5 % di sacchi vuoti identici a quelli contenenti la merce.

Articolo 2

1. Il porto d'imbarco da designare nell'offerta è scelto tra i porti della Comunità accessibili alle navi d'alto mare e dotato di un collegamento regolare con il paese destinatario.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 2.
(6) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(7) GU n. L 145 del 6. 6. 1975, pag. 17.

Un'offerta può indicare un solo porto di sbarco.

2. La fornitura al porto d'imbarco ha luogo ad una data fissata dall'organismo d'intervento interessato e comunque :

— per quanto concerne le partite da A a C : dopo il 10 e prima del 31 maggio 1977 ;

— per quanto concerne la partita D : dopo il 1° e prima del 18 giugno 1977 ;

— per quanto concerne le partite E e F : dopo il 1° e prima del 18 luglio 1977.

3. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 19 aprile 1977, alle ore 12.

Articolo 3

1. Gli organismi d'intervento stabiliscono un bando di gara la cui pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è effettuata almeno 10 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

2. Gli interessati partecipano alla gara depositando contro ricevuta un'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, oppure mediante lettera raccomandata indirizzata al medesimo. Quest'ultimo può anche autorizzare l'uso del telescritto.

3. L'offerta deve essere presentata presso l'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale hanno luogo la fabbricazione del latte scremato in polvere vitaminizzato ed il suo imballaggio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2.

4. Un'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di una partita oggetto di gara.

5. Nell'offerta devono essere indicati, in particolare :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente ;

b) il porto d'imbarco, scelti tra i porti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ;

c) l'importo al netto da tasse, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale viene presentata l'offerta e al quale il concorrente s'impegna a fornire, alle condizioni stabilite, il quantitativo totale oggetto della sua offerta.

L'importo offerto comprende le spese di assicurazione sino alla fase di consegna di cui all'articolo 7.

6. L'offerta è valida soltanto se la prova di avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 4 viene fornita prima che scada il termine fissato per la presentazione delle offerte.

7. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 4

1. La cauzione di gara e di fornitura ammonta a 20 UC/t di latte scremato in polvere.

2. Essa viene costituita, a discrezione dello Stato membro interessato, sotto forma di assegno intestato all'organismo competente, oppure sotto forma di garanzia conforme ai criteri fissati dallo Stato membro medesimo.

Articolo 5

Tenuto conto delle offerte ricevute e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un importo massimo espresso in unità di conto o si decide di non dar seguito alla gara.

Articolo 6

1. Se l'importo proposto, convertito in unità di conto, è superiore all'importo massimo fissato per la partita di cui trattasi, l'offerta viene respinta.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha presentato l'offerta il cui importo, convertito in unità di conto, risulta meno elevato. Ove un organismo d'intervento debba prendere in considerazione più offerte recanti lo stesso importo convertito in unità di conto, l'aggiudicazione ha luogo mediante estrazione a sorte. Qualora le offerte vengano presentate a organismi d'intervento differenti, procede all'aggiudicazione l'organismo d'intervento designato in base alla procedura di cui all'articolo 5.

3. Ogni concorrente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento dei risultati della gara.

4. I diritti e gli obblighi scaturenti dall'aggiudicazione non sono cedibili.

5. Gli organismi d'intervento comunicano immediatamente alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario effettua, nel porto designato nell'offerta e alla data fissata dal PAM, la consegna del quantitativo di latte scremato in polvere oggetto dell'offerta, fermo restando che il ritmo delle consegne è fissato di comune accordo con l'aggiudicatario dal PAM o dal suo mandatario.

2. La consegna si considera effettuata nel momento in cui la merce è depositata nel punto d'esportazione, nel luogo designato dal PAM o da un suo mandatario.

Articolo 8

1. L'organismo competente dello Stato membro in cui l'offerta è stata accolta controlla la conformità del prodotto ai requisiti di qualità e alle condizioni di imballaggio di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Se la conformità è accertata, tale organismo rilascia all'aggiudicatario un attestato comprovante l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. A fornitura effettuata, la prova dell'avvenuta consegna viene fornita da una lettera comprovante l'avvenuta presa in consegna, rilasciata all'aggiudicatario, che agisce come mandatario della Comunità, dal mandatario del PAM al momento della consegna della merce nel porto d'imbarco. Tale lettera attesta che la quantità di latte scremato in polvere in causa e i sacchi vuoti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, sono stati ricevuti nella fase di consegna di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Se il porto d'imbarco indicato nell'offerta si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui l'offerta è stata presentata, il prodotto, subito dopo espletamento del controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è sottoposto a un regime di controllo doganale che garantisce la sua consegna nel porto precisato nell'offerta.

La prova della consegna al porto d'imbarco può essere fornita soltanto mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego di documenti di transito comunitario per l'applicazione di misure comunitarie che comportano il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione della merce [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 690/73 [2].

Le caselle da compilare nell'esemplare di controllo sono quelle che rispondono ai numeri 101, 103 e 104.

La casella n. 104 viene compilata cancellando le menzioni inutili e inserendo al secondo trattino una delle diciture seguenti :

— « latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. 711/77) destinato ad essere consegnato nel porto di ... » ;

— « lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire (règlement (CEE) n° 711/77) destiné à être livré au port de ... » ;

— « Magermilchpulver als Nahrungsmittelhilfe (Verordnung (EWG) Nr. 711/77) zur Lieferung zum Hafen von ... bestimmt » ;

— « Magere-melkpoeder als voedselhulp (Verordening (EEG) nr. 711/77) bestemd om te worden geleverd in de haven ... » ;

— « Skimmed-milk powder as food aid (Regulation (EEC) No 711/77) to be delivered at the port of ... » ;

— « Skummetmælkspulver som fødevarehjælp (forordning (EØF) nr. 711/77) bestemt til levering i havnen i .... ».

Articolo 10

1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di gara e di consegna viene svincolata soltanto :

a) se non è stato dato seguito all'offerta ;

b) se il concorrente :

— non ha ritirato l'offerta prima dell'aggiudicazione,

— ha fornito gli attestati di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

2. La cauzione viene svincolata immediatamente.

Articolo 11

In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.

Articolo 12

L'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), viene versato solo dietro presentazione degli attestati di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

Articolo 13

Salvo casi di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie eventualmente derivanti alla Comunità dalla mancata consegna del latte scremato in polvere alla data e nel luogo stabiliti, sempreché il PAM abbia reso possibile tale consegna.

Le spese occasionate dalla mancata consegna del latte scremato in polvere a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo competente dello Stato membro interessato.

Articolo 14

L'organismo d'intervento interessato garantisce, entro un termine di 30 giorni dopo ogni presa in carico del latte scremato in polvere, il versamento al PAM di un contributo forfettario di 80 unità di conto per tonnellata di latte scremato in polvere consegnata per le spese d'inoltro e di distribuzione del latte scremato in polvere.

[1] GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.
[2] GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.

Articolo 15

Per il latte scremato in polvere fornito in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni né importi compensativi (monetari o adesione).

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO I

Designazione della partita	Quantità totale della partita (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Paese destinatario	Iscrizione sull'imballaggio
A	93	93	Congo	Lait écrémé en poudre enrichi de vitamines A et D / Don de la Communauté économique européenne / Action du programme alimentaire mondial / Pointe-Noire
B	90	90	Swaziland	Skimmed-milk powder enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community / World Food Programme action / Maputo
C	115	80	Perù	Leche desnatada en polvo con vitaminas A y vitaminas D / Donación de la Comunidad económica europea / Acción programa mundial de alimentos / Callao
		35	Perù	Leche desnatada en polvo con vitaminas A y vitaminas D / Donación de la Comunidad económica europea / Acción programa mundial de alimentos / Matarani
D	180	180	Malawi	Skimmed-milk powder enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community / World Food Programme action / Nacala
E	40	25	Somalia	Skimmed-milk powder enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community / World Food Programme action / Mogadiscio
		15	Somalia	Skimmed-milk powder enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community / World Food Programme action / Berbera
F	200	200	Bolivia	Leche desnatada en polvo con vitaminas A y vitaminas D / Donación de la Comunidad económica europea / Acción programa mundial de alimentos / Arica — La Paz

ALLEGATO II

Requisiti di qualità del latte scremato in polvere

a) tenore di materie grasse :	al massimo 1,5 % ;
b) tenore d'acqua :	al massimo 4,0 % ;
c) acidità totale espressa in acido lattico :	al massimo 0,15 % (18° Dornic) ;
d) ricerca di neutralizzanti :	negativo ;
e) additivi autorizzati :	nessuno ;
f) prova di fosfatasi :	negativo ;
g) solubilità :	al massimo 0,5 ml (minimo 99 %) ;
h) grado di purezza :	al minimo disco B (15,0 mg) ;
i) tenore di germi :	al massimo 50 000 per g ;
k) titolo di colibacilli :	negativo in 0,1 g ;
l) sapore e odore :	schietti ;
m) aspetto :	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate ;
n) tenore in vitamine :	
aa) vitamina A :	almeno 5 000 u.i./100 g ;
bb) vitamina D :	almeno 500 u.i./100 g.